

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 218)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro delle Finanze

(FERRARI AGGRADI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUSSO)

e col Ministro della Marina Mercantile

(SPAGNOLLI)

NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1968

Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007: « Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud »

ONOREVOLI SENATORI. — Il 29 maggio 1968 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la Risoluzione S/253, ha deciso l'applicazione di sanzioni economiche e finanziarie obbligatorie e complete alla Rhodesia del Sud dove, dal novembre 1965, è stato instaurato un regime di supremazia nei confronti degli autoctoni dichiarando unilateralmente l'indipendenza del Paese dalla Gran Bretagna.

La questione rhodesiana è stata più volte al centro dell'attenzione dei competenti organi delle Nazioni Unite, i quali hanno di volta in volta cercato di adottare le misure atte a riportare la situazione rhodesiana alla legalità.

Dimostratosi vano ogni tentativo di pacifica composizione della vertenza, già il 16 dicembre 1966 il Consiglio di sicurezza, su richiesta del Governo britannico, aveva deciso l'applicazione di sanzioni economiche selettive contro la Rhodesia. A tale decisione fu data applicazione in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 222, convertito nella legge 22 giugno 1967, n. 457. Le sanzioni, ulteriormente decise il 29 maggio 1968, mettono in evidenza l'importanza e la gravità del problema rhodesiano e la coscienza da parte della comunità internazionale del pericolo e della minaccia che la situazione della Rhodesia costituisce per la pace e la sicurezza internazionale.

La Risoluzione S/253 è stata approvata sulla base del Capitolo VII, articoli 39 e 41, dello Statuto delle Nazioni Unite. In base all'articolo 25 dello Statuto stesso, gli Stati membri sono tenuti ad accettare e a dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di sicurezza e poichè, con legge 17 agosto 1957, n. 848, è stata data piena ed intera esecuzione in Italia allo Statuto delle Nazioni Unite, sono stati promossi gli opportuni contatti fra le varie Amministrazioni interessate per predisporre un provvedimento che riunisca in un tutto organico l'insieme delle misure decise in applicazione della citata Risoluzione S/253. A norma dell'articolo 19 di tale Risoluzione il Segretario generale delle Nazioni Unite è tenuto a riferire al Consiglio di

sicurezza sull'effettiva applicazione delle sanzioni da parte degli Stati membri.

Se si considerano da una parte le nostre relazioni economiche con la Rhodesia, dall'altra parte quelle con gli altri Paesi africani — tutti, con la sola eccezione del Sud Africa e delle « provincie » portoghesi — fautori di un'azione radicale nei riguardi della Rhodesia stessa, risulta evidente il nostro interesse ad aderire alla Risoluzione del 29 maggio ultimo scorso del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che stabilisce — dopo le sanzioni parziali decise nel dicembre del 1966 — l'embargo totale nei riguardi della Rhodesia.

Indipendentemente da considerazioni di ordine politico, si tratta infatti per noi di non turbare l'atmosfera di collaborazione, indispensabile allo sviluppo delle vaste prospettive di cooperazione economica con i Paesi africani, mettendo tra l'altro a repentaglio i rilevanti investimenti fin qui effettuati ed i crediti concessi.

Basta tener presenti al riguardo le seguenti cifre:

Commercio estero Italia - Africa: media anni 1965 e 1966 (anteriormente cioè all'applicazione delle prime misure restrittive nei confronti della Rhodesia):

	Importazioni (in miliardi di lire)	Esportazioni
Totale Africa	374,5	318
di cui:		
Rhodesia	3,5	3,5
Sud Africa	39,5	52,3
Colonie portoghesi	3,7	5,3

È chiaro quindi che i rapporti con i Paesi africani anti-Rhodesia fanno di gran lunga premio su quelli con la Rhodesia, e sul lucro cessante rappresentato dal venir meno di tale mercato per effetto delle sanzioni.

Non si è mancato tuttavia di prevedere, nel predetto provvedimento, la possibilità per i nostri operatori di portare a conclusione quei contratti la cui esecuzione era stata effettivamente iniziata al momento dell'entrata in vigore del provvedimento stesso.

Va inoltre ricordato che, in applicazione della Risoluzione dell'ONU del dicembre 1966, fu vietata, nell'aprile del 1967, l'im-

portazione in Italia dei principali prodotti da noi precedentemente acquistati in Rhodesia (amianto, pelli, minerali di ferro, tabacco, eccetera), per cui la più recente decisione delle Nazioni Unite colpirebbe praticamente solo le nostre esportazioni; queste ultime, d'altra parte, già nel 1967 avevano subito una forte flessione, a seguito delle diminuite entrate valutarie rhodesiane.

Infine non è stata trascurata l'esigenza che la nostra adesione alle prescrizioni dell'ONU trovi riscontro presso gli altri Paesi CEE, onde evitare eventuali distorsioni di

traffico a danno degli operatori italiani. Pur trattandosi, per le ragioni esposte, di un elemento secondario, si sta provvedendo allo scopo mediante consultazioni con i Paesi membri in via bilaterale ed in sede comunitaria.

* * *

La stessa natura delle misure da adottare ha reso necessario il ricorso ad un decreto-legge che, pubblicato in data odierna nella *Gazzetta Ufficiale*, viene sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007 « Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud ».

ALLEGATO

Decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 3 ottobre 1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla disciplina dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud e delle attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud, in applicazione della Risoluzione n. 253 (1968) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 29 maggio 1968;

Visti gli articoli 25 e 41 dello Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti e l'aviazione civile, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

DECRETA

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono vietati:

a) l'importazione, l'introduzione e il transito nel territorio italiano di tutte le merci e prodotti sottoposti o non a regime doganale o a regime giuridico speciale, originari o comunque provenienti dalla Rhodesia del Sud ed esportati dalla Rhodesia del Sud dopo la data di entrata in vigore del presente decreto;

b) ogni attività nel territorio italiano intesa a favorire l'esportazione dalla Rhodesia del Sud di qualsiasi merce e prodotto nonché ogni operazione relativa a merci e prodotti originari e comunque provenienti dalla Rhodesia del Sud ed esportati dalla Rhodesia del Sud dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi i trasferimenti di fondi verso la Rhodesia del Sud concernenti dette attività e operazioni;

c) il trasporto su navi o aeromobili italiani o noleggiati da cittadini italiani, nonché il trasporto terrestre attraverso il territorio italiano, anche se non sottoposto a regime doganale, delle merci e prodotti indicati nella lettera a);

d) la vendita o la fornitura, nonché ogni attività intesa a favorire la vendita o la fornitura di qualsiasi merce o prodotto, anche di origine italiana, a persone o enti della Rhodesia del Sud, ovvero a qualsiasi persona o ente a fini di attività industriali o commerciali esercitate nella Rhodesia del Sud o da questa dirette.

Tale divieto non si applica alla fornitura di merci e prodotti destinati a scopi esclusivamente sanitari, di materiale didattico ad uso delle scuole e di altri istituti di insegnamento, di pubblicazioni, di materiale di informazione e, in speciali circostanze umanitarie, di sostanze alimentari;

e) il trasporto su navi o aeromobili italiani o noleggiati da cittadini italiani, nonché il trasporto terrestre attraverso il territorio italiano anche se non sottoposto a regime doganale, di merci e prodotti spediti a persone o enti nella Rhodesia del Sud ovvero spediti a qualsiasi persona o ente a fini di attività industriali o commerciali esercitate nella Rhodesia del Sud o da questa dirette;

f) l'assegnazione e il trasferimento nella Rhodesia del Sud di mezzi finanziari in favore di Enti pubblici o privati, compresi quelli turistici, nonché di persone fisiche o giuridiche colà residenti, ad eccezione dei pagamenti concernenti pensioni, forniture di beni destinati a scopi esclusivamente sanitari, umanitari o didattici, materiali di informazione e, in particolari circostanze umanitarie, sostanze alimentari;

g) la navigazione aerea verso o dalla Rhodesia del Sud da parte di compagnie aventi sede nel territorio italiano, nonché di qualsiasi aeromobile iscritto nel registro aeronautico italiano ovvero noleggiato da cittadini italiani ovvero noleggiato da cittadini stranieri nel territorio italiano; tale divieto comprende anche i collegamenti con qualsiasi compagnia di navigazione aerea avente sede nella Rhodesia del Sud, o con aeromobili ivi immatricolati;

h) ogni attività diretta a promuovere, favorire o incoraggiare l'emigrazione nella Rhodesia del Sud.

Art. 2

I divieti previsti dall'articolo precedente si applicano a chiunque operi nel territorio della Repubblica italiana e alle persone fisiche o giuridiche italiane.

Art. 3

Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti dal presente decreto, all'atto dell'introduzione delle merci e prodotti nelle zone extra doganali dei punti franchi e dei depositi franchi, il proprietario o il suo rappresentante è tenuto a presentare, unitamente agli altri documenti previsti dalle disposizioni in vigore, una dichiarazione attestante che tali merci e prodotti non sono originari o provenienti dalla Rhodesia del Sud.

Art. 4

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto i contratti relativi alle attività vietate ai sensi dell'articolo 1 sono nulli.

Nel caso di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed in fase di effettiva e conclusiva esecuzione, relativi alle attività vietate ai sensi dell'articolo 1, l'efficacia di essi e dei relativi provvedimenti di autorizzazione amministrativa dovrà cessare, al più tardi, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5

Chiunque contravviene ai divieti previsti dal presente decreto è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino al quadruplo del valore della operazione economica di cui trattasi.

I delitti previsti nel precedente comma sono punibili anche se commessi da un cittadino fuori del territorio della Repubblica.

Art. 6

È abrogato il decreto-legge 24 aprile 1967, n. 222, convertito nella legge 22 giugno 1967, n. 457, « Norme sui rapporti economici con la Rhodesia del Sud ».

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1968.

SARAGAT

LEONE — MEDICI — RESTIVO —
GONELLA — FERRARI AGGRADI
— COLOMBO — SCALFARO —
RUSSO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.